



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

ORDINANZA SINDACALE N. 189 DEL 20/12/2024

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO "SAN SILVESTRO TRA LE TORRI" ED 2024

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 31/12/2024, dalle ore 22:00 e fino alle ore 03:00 del giorno 01/01/2025 nelle piazze centrali e nelle vie del centro storico si svolgerà la tradizionale manifestazione denominata "*San Silvestro tra le torri*", organizzata dalla Associazione Controcultura, con sede legale in loc. Sant'Andrea 11, San Gimignano, C.F. 91023330524, che richiamerà - anche in ragione delle presenze registrate nelle scorse edizioni - un notevole afflusso di persone.

CONSIDERATO che la natura della manifestazione nell'euforia generale indurrà ad un notevole consumo di bevande nei contenitori in vetro che possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi, nonché dispersione - nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti - di un elevato numero di bottiglie i cui frammenti, in caso di rottura, possono costituire un serio pericolo per l'incolumità delle persone.

VALUTATA l'opportunità di intervenire su tali fenomeni mediante la previsione di un esplicito divieto ai pubblici esercizi nonché alle altre attività commerciali, limitatamente alla sola durata della manifestazione in premessa descritta, di vendere bevande in bicchieri di vetro e/o in bottiglie di vetro per la consumazione immediata, oltre al divieto impartito a chiunque, di consumare su area pubblica bevande in contenitori di vetro e di abbandonarne i contenitori.

RITENUTO opportuno provvedere anche all'emanazione di un apposito provvedimento al fine di tutelare l'incolumità delle persone e preservare il patrimonio artistico della città, limitando i comportamenti molesti derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche che possono turbare l'ordine e la sicurezza pubblica.

CONSIDERATO inoltre che è consuetudine sempre più diffusa durante i festeggiamenti del 31/12 effettuare accensioni di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi e, che tale attività, è causa di disagio e pericolo per le caratteristiche del centro storico di San Gimignano, oltre che oggetto di lamentele da parte di molti cittadini per l'uso incontrollato che ne viene fatto da parte di persone non accorte al rispetto delle ancorché minime precauzioni nell'uso e nel lancio, soprattutto presso luoghi frequentati, quali piazze e vie cittadine. Considerato inoltre che l'attivazione dei petardi, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come comportamento lesivo nei confronti del

benessere degli animali d'affezione e no.

CONSIDERATO che tutti gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o miscele di sostanze esplosive atte a produrre effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e/o fumogeni od una combinazione di tali effetti attraverso reazioni chimiche e termiche.

TENUTO CONTO del pericolo derivante dall'uso dei prodotti di cui sopra, composti da materiale esplodente in grado di provocare danni fisici nei confronti di chi li maneggia e di chi ne venga colpito, fino a comportare conseguenze come lesioni gravi a perone.

CONSIDERATO pertanto necessario disciplinare l'utilizzo di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico, esplodente o meno, nel territorio comunale.

RITENUTO altresì limitare i rumori molesti in ambito urbano, in particolare in prossimità di abitazioni e strutture ricettive e vietare l'accensione di fuochi o roghi sul suolo pubblico per la potenziale pericolosità che questi possono costituire.

DATO ATTO che per *incolumità pubblica* si intende l'integrità fisica della popolazione e per *sicurezza urbana* un bene pubblico da tutelare attraverso azioni imposte a difesa nell'ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

PRESO ATTO che il Sindaco può intervenire per prevenire situazioni in cui si verifichino comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e/o privato o che ne impediscano la fruibilità e determinino lo scadimento della qualità urbana.

RITENUTO quindi necessario vietare che durante i festeggiamenti vengano portati, all'interno del centro storico, oggetti che per la loro consistenza possono costituire strumenti atti ad offendere o a porre in pericolo l'incolumità pubblica o che comunque siano imbrattanti e quindi rechino pregiudizio ai molti immobili di rilevante valore storico e architettonico.

VISTO l'articolo 57 T.U.L.P.S. e l'articolo 101 del regolamento T.U.L.P.S.

VISTO l'art. 54 del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.)

VISTO il D.L. n. 14/2017, convertito con successive modifiche ed integrazioni nella Legge n. 48/2017.

VISTA la Legge del 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

Considerato che lo schema del presente provvedimento è stato trasmesso al Prefetto in data 10 dicembre 2024 prot. n. 27465

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche come di seguito sintetizzato:

Per i minori di anni 16: l'esercente che **somministra** alcol ai minori di anni 16, o a chi non è in grado di intendere o volere, commette il reato previsto e punito dall'art. 689 C.P.; se commette tale reato per più di una volta sarà soggetto anche ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 25.000, con la sospensione dell'attività per tre mesi. La stessa pena (arresto fino ad un anno) è prevista anche per chi pone in essere una delle citate condotte anche attraverso la gestione dei distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore, mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, a meno che non sia presente personale incaricato ad effettuare tale controllo.

Per i minori di anni 18: fermo restando la violazione penale sopra indicata nel caso in cui i consumatori siano minori di anni 16, **chiunque venda o somministri** bevande alcoliche

a ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 ad € 1.000; se il fatto è commesso per più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 ad € 2.000, con la sospensione dell'attività da 15 giorni a tre mesi. La sanzione amministrativa deve essere sempre applicata nel caso di **vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età**. Chiunque vende o somministra bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente – all'atto dell'acquisto -, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei caso in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana, per il rispetto delle norme che regolano la convivenza civile,

Il DIVIETO dalle ore 8 del 31 dicembre alle ore 8 del giorno del giorno 1 gennaio 2025, nel centro storico di San Gimignano, così delimitato dalla cinta muraria, luogo individuato per lo svolgimento della manifestazione “San Silvestro tra le torri”:

- ✓ Di accensione, di lancio e di sparo e/o comunque di utilizzo di materiale pirotecnico;
- ✓ Di accensione fuochi, fiamme, pire, roghi o altro sul suolo pubblico o in luoghi aperti al pubblico

Da tale divieto e' fatto salvo lo spettacolo pirotecnico organizzato dalla Associazione CONTROCULTURA di San Gimignano che si terrà la notte di San Silvestro.

Inoltre dalle ore 20:00 del giorno 31 dicembre alle ore 8:00 del 1 gennaio 2025:

- ✓ • Durante la manifestazione “San Silvestro tra le torri” è proibito usare in modo improprio oggetti che, per la loro consistenza, possono costituire strumenti atti ad offendere o a porre in pericolo l'incolumità pubblica.
- ✓ • Per gli esercizi pubblici di somministrazione e per gli altri esercizi commerciali siti nel centro storico è vietata la vendita per asporto di bottiglie di vetro e/o di contenitori metallici. Per gli esercizi pubblici è consentita la somministrazione in vetro solo all'interno dei locali .
- ✓ • E' inoltre vietato, a chiunque intenda partecipare agli eventi, accedere nelle aree di svolgimento della manifestazione con al seguito bottiglie o altri contenitori di vetro e/o metallo. E' vietata la consumazione, in aree aperte al pubblico, di bevande in contenitori di vetro e/o metallo .
- ✓ • E' inoltre vietato abbandonare rifiuti, quali bottiglie di vetro e altri oggetti sul suolo pubblico.
- E' inoltre vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici da parte dell'Associazione CONTROCULTURA di San Gimignano (SI) organizzatrice della Manifestazione.

ORDINA inoltre che la manifestazione termini improrogabilmente alle ore 3:00 del 1 gennaio 2025

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale; è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni di leggi e/o regolamenti. Spetta a chi di dovere osservare e far osservare il presente provvedimento.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o comunque del materiale illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m.i..

Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti saranno perseguiti a termine di legge.

Agli Agenti del Corpo della Polizia Municipale di San Gimignano ed agli appartenenti alle Forze dell'Ordine è demandato il compito di far osservare il presente provvedimento.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali.

Dà mandato al Comandante della Polizia Municipale di curare gli adempimenti di competenza dell'Ente in ottemperanza alla circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza per le "pubbliche manifestazioni" n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 e smi

Contro il presente atto è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Siena entro 30 giorni e ricorso al Tar Toscana entro il termine perentorio, di 60 (sessanta) giorni e in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

DISPONE ALTRESI'

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune, che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza ed alle attività commerciali e che venga pubblicato sul sito internet del Comune di San Gimignano.

Lì, 20/12/2024

IL SINDACO
MARRUCCI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)